



## STUDIO PIZZICONI

Dott. Roberto Pizziconi

Consulente del Lavoro

### ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

**Circolare 01.2022**

Il Decreto Legislativo n.230 del 21/12/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, definendo i soggetti che potranno richiederlo e gli importi che verranno erogati.

#### **Oggetto**

A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**).

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda.

#### **Beneficiari**

L'assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

- a) per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4) svolga il servizio civile universale;

- c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

#### **Requisiti soggettivi del richiedente**

L'assegno unico e universale è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso **congiuntamente** dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;



## STUDIO PIZZICONI

Dott. Roberto Pizziconi

Consulente del Lavoro

c) sia residente e domiciliato in Italia;

d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

### **Criteria per la determinazione dell'assegno**

- Per ciascun **figlio minorenn** è previsto un importo pari a **175 euro mensili**. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
- Per ciascun **figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età** è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
- Per ciascun **figlio successivo al secondo** è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
- Per ciascun **figlio con disabilità minorenn** è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, di 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
- Per ciascun **figlio con disabilità maggiorenne** fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 80 euro mensili.
- Per ciascun **figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni** è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
- Per le **madri di età inferiore a 21 anni** è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
- Nel caso in cui **entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro**, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.



## STUDIO PIZZICONI

Dott. Roberto Pizziconi  
Consulente del Lavoro

A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

### **Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio**

La domanda per il riconoscimento dell'assegno unico e universale è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti, secondo le modalità indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale.

La domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

Per qualsiasi ulteriore informazione o procedure da adottare, in merito all'oggetto della presente, lo Studio è a disposizione.

Studio Pizziconi

